In Gazzetta Decreto MEF che approva la metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026

È stato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2025, il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2025, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026».

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, definisce i criteri tecnici e le modalità di applicazione del concordato Preventivo Biennale (CPB) nei confronti dei contribuenti soggetti all’applicazione degli ISA.

Nella allegata metodologia, vengono descritti i diversi passaggi che conducono alla definizione della proposta di CPB sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette e sia alla base imponibile ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni soggetti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia approvata dal D.M.

in esame che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche di cui all'allegato 1 del DM per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

La proposta di concordato è elaborata sulla base della metodologia approvata dal decreto in esame, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL.

Concordato preventivo biennale. Doppio binario per l'adesione: invio "autonomo" o insieme alla dichiarazione | On-line il software "Il tuo

ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA)

Disponibile sul sito dell’Agenzia il software “Il tuo ISA 2025 CPB” per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb) per gli anni 2025 e 2026.

Quest’anno l’adesione potrà essere formalizzata insieme alla dichiarazione o in alternativa in via “autonoma”, cioè inviando il modello Cpb insieme al solo frontespizio di Redditi 2025.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2024

È uscito un nuovo numero di Finanza & Fisco
Il settimanale costruito per i professionisti della consulenza fiscale

In questo numero:
Speciale – Decreti legislativi delega fiscale: primi correttivi

Il D.Lgs. “Correttivo”
D.Lgs. 05/08/2024, N. 108

Cooperative compliance, adempimenti, concordato, “bonari” e

sintetico. La guida al D.Lgs. n. 108/2024

Le disposizioni integrative e correttive introdotte dal D.Lgs. n. 108/2024 nel regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate

– Gli approfondimenti

La classificazione reddituale dei compensi arretrati erogati dalle A.S.L. in favore dei Medici di medicina generale (M.M.G.) di Dario Festa

Concordato preventivo biennale. “L’ Agenzia ti scrive” nel cassetto fiscale

Nel Cassetto fiscale dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al Regime forfetario è disponibile una “Scheda di sintesi” che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale.

La scheda contiene alcuni elementi di sintesi relativi

all’attività economica esercitata.

Concordato preventivo biennale per forfetari e soggetti ISA. Diffuse le istruzioni. La deadline per l’adesione per questo primo anno di applicazione è fissata al 31 ottobre 2024

Pronte le indicazioni sul Concordato preventivo biennale (Cpb), l’istituto introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024 al fine di favorire l’adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi.

Con la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 17 settembre 2024, vengono tracciate le linee generali e spiegate le regole specifiche per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA). Partendo dalla platea dei soggetti coinvolti, passando poi per benefici, condizioni, modalità e tempi per aderire, fino alle cause di cessazione e di decadenza: il documento di prassi fissa il perimetro di applicazione del nuovo istituto del Cpb. Nell’ultimo capitolo vengono infine fornite le risposte ad alcuni quesiti: viene ad esempio chiarito che il contribuente che ha già inviato la dichiarazione 2024 senza accettare la proposta di Cpb può ancora aderire, presentando una dichiarazione correttiva nei termini entro il prossimo 31 ottobre, scadenza per l’invio del modello Redditi per il

periodo d’imposta 2023.

“Nuova” definizione agevolata dei PVC. Pronti i codici tributo e causali

L’articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto l’inserimento dell’articolo 5-quater nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Tale articolo prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di constatazione (PVC) di cui all’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati dal 30 aprile 2024. La definizione agevolata consente al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni ad un sesto, ovvero la metà della misura prevista nell’ipotesi di accertamento con adesione, pari ad un terzo del minimo stabilito dalla legge, nonché della possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme dovute risultanti dall’atto di definizione dell’accertamento parziale, previsto al comma 6 del nuovo articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con la risoluzione n. 44 del 2 agosto 2024 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito della predetta adesione ai verbali di constatazione.

Concordato preventivo biennale soggetti che applicano gli ISA: aggiornato il modello CPB per la proposta

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024, Prot. n. 68629/2024 è stato approvato, congiuntamente ai 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di Concordato preventivo biennale.

Il modello denominato CPB costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Il CPB è disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Il modello CPB è utilizzato dai soggetti che applicano gli ISA e che intendono aderire alla proposta di concordato.

Pronto il software Il tuo ISA 2024 CPB (p.i. 2023) che consente il calcolo dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA e il calcolo della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb)

Dopo la pubblicazione nel Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, recante: «Metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale», per i contribuenti ai quali si applicano gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa), Agenzia dell’entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il nuovo software di applicazione degli indici sintetici di affidabilità denominato “Il tuo ISA 2024 CPB” integrato con il Concordato Preventivo Biennale (Cpb). La versione evoluta del software è stata realizzata sulla base dei decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, introdotti dall’art. 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 e del Concordato Preventivo Biennale disciplinato con D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563).

L’applicazione “Il tuo ISA 2024 CPB” (versione 2.0.0 del 15/06/2024) consente il calcolo e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati, nonché il calcolo della

proposta e la trasmissione telematica, in allegato a Redditi, dell’accettazione della proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).

Soggetti ISA. Il Mef approva la metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale (Cpb)

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 14 giugno 2024, in attuazione dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale» (in“Finanza & Fisco” n. 9-10/2024, pag. 563) approvata la metodologia in base alla quale l’Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all’allegato 1, per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

PVC emessi dal 30 aprile 2024. Pronto il modello per la definizione agevolata

On-line il ***fac simile*** dell'Agenzia delle entrate per l'***adesione ai verbali di constatazione***, **emessi dal 30 aprile 2024**, entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. **In pratica, pari ad un sesto del minimo**.

Di seguito, un breve guida all'utilizzo del "*nuovo*" istituto definitorio.

L'**articolo 1** del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 con la **lettera *d)*** del comma 1, ha introdotto la possibilità per il contribuente (nuovo articolo 5-*quater* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, rubricato: ***Adesione ai verbali di constatazione***) di **aderire alle risultanze dei PVC**, **emessi dal 30 aprile 2024**, redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, **entro 30 giorni dalla relativa consegna**, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria. **In pratica, pari ad un sesto del minimo**.

L'adesione del contribuente è strutturata **con due distinti percorsi, differenziati** a seconda che l'adesione stessa avvenga ***senza condizioni*** ovvero sia ***condizionata*** dalla rimozione di errori manifesti.

Il pagamento di quanto dovuto dovrà avvenire nelle forme previste dal successivo art. 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997 (e cioè **entro 20 giorni** dalla definizione prevista dal comma 1

del citato art. 8). Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il **termine di 20 giorni** indicato nel richiamato comma 1 dell'art. 8. Le rate successive alla prima devono essere versate entro **l'ultimo giorno di ciascun trimestre**. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.

A**i fini dell'adesione** il contribuente deve presentare, entro il **trentesimo giorno successivo a quello della consegna** del processo verbale di constatazione, **una comunicazione all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate** territorialmente competente per il periodo d'imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all'Organo verificatore (l'Ufficio dell'ente che ha redatto il verbale).

Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d'imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell'Agenzia delle entrate, il **contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.**

La **comunicazione, (vedi, *fac simile*)** va consegnata o inviata agli **Uffici competenti** e agli Organi verificatori. Gli indirizzi Pec degli uffici e dei nuclei operativi possono essere reperiti nei siti web dell'**Agenzia delle entrate** e della **Guardia di finanza**.

Nella **comunicazione** devono essere indicati i seguenti elementi:

- il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali

comunicazioni;
- l**a data di consegna del processo verbale** di constatazione oggetto dell'adesione;
- gli uffici e l'organo verificatore destinatari della comunicazione;
- tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione;
- nel caso di comunicazione di adesione ***condizionata*** (vedi, *infra*) l'indicazione **puntuale e motivata degli errori manifesti** presenti nel PVC di cui si chiede la rimozione;
- la sottoscrizione della comunicazione.

Il contribuente può optare per l'adesione al processo verbale di constatazione presentando **via PEC**, oppure in Ufficio, o **per raccomandata A/R (allegando copia del documento di riconoscimento)** la **suddetta comunicazione** **s*enza condizioni*** oppure ***condizionandola*** alla rimozione degli errori manifesti.

Nel caso di adesione "*condizionata*" ai sensi del comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 5-*quater* D.Lgs. n. 218 del 1997, l'organo che ha redatto il verbale, **nei dieci giorni successivi alla comunicazione**, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate. In pratica, l'organo verificatore, **entro 10 giorni** dalla data di ricezione della comunicazione, può correggere tali errori **mediante aggiornamento del verbale, inviando al contribuente (al recapito indicato nella comunicazione) e all'indirizzo PEC del competente ufficio dell'Agenzia** una comunicazione in cui sono indicati i motivi dell'accoglimento e la correzione dell'errore manifesto.

Nel caso di "*adesione non condizionata*", **entro i 60 giorni successivi alla comunicazione** del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate **notifica l'atto di definizione** dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7 D.Lgs. n. 218 del 1997.

Nel caso di "*adesione condizionata*" il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all'Agenzia delle entrate da parte dell'organo che ha redatto il verbale. **In pratica, i 60 giorni** per la notifica dell'atto di definizione **decorrono dalla data di comunicazione con la quale l'organo verificatore informa il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate di aver provveduto all'aggiornamento del verbale oggetto di definizione**.

In caso di mancato recepimento della correzione dei rilievi da parte dell'organo che ha emesso il PVC, **al contribuente è comunque attribuita la possibilità di aderire, senza condizioni, alla totalità dei rilievi definibili constatati nel PVC, presentando una nuova comunicazione, purché non siano ancora decorsi i 30 giorni dalla data di consegna del verbale.**

Come anticipato, entro **ulteriori 20 giorni dalla ricezione dell'atto di definizione** il contribuente deve versare quanto dovuto, con le stesse modalità previste per l'accertamento con adesione, ovvero:

- in unica soluzione;
- in 8 rate trimestrali oppure in sedici rate trimestrali in caso di importi superiori a euro 50.000, **con prima rata versata sempre entro i 20 giorni dalla notifica**,

utilizzando i dati presenti nel del modello F24 o F23 allegato all'atto di definizione notificato.

Per effetto del nuovo comma 2-*bis* dell'articolo 8 D.Lgs. n. 218 del 1997, qualora l'adesione riguardi violazioni inerenti **crediti di imposta e agevolativi indebitamente utilizzati in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, **non è possibile avvalersi della rateazione**; in tal caso il versamento delle somme dovute deve avvenire necessariamente in unica soluzione e **senza possibilità di compensazione** ai sensi del citato articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In caso di mancato pagamento nei termini delle somme dovute nell'atto di definizione, **il competente ufficio dell'Agenzia provvede all'iscrizione a ruolo delle stesse**.

Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell'atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l'accertamento restano sospesi. In pratica, opera una sospensione dei termini dell'accertamento per 30 giorni, per consentire l'adesione del contribuente.

Come detto, l'adesione **deve riguardare il contenuto integrale del PVC**, **ma può essere "*condizionata*"** alla rimozione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli «*errori manifesti*», che l'organo che ha redatto il verbale può correggere entro dieci giorni. Pertanto, l'adesione deve necessariamente riguardare **tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche** (ossia quelle funzionali all'evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Inoltre, qualora il **processo verbale riguardi più periodi d'imposta**, non può essere scelto il periodo o i periodi d'imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d'imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.

In caso di pluralità di periodi di imposta non è possibile presentare una istanza condizionata per alcune annualità e non condizionata per altre. Considerato che l'adesione deve riguardare il contenuto "*integrale*" del verbale, nel caso in cui il contribuente intenda richiedere la rimozione di errori manifesti per un solo periodo di imposta dei molteplici presenti nel verbale, **dovrà presentare una sola istanza condizionata relativa a tutti i periodi di imposta regolarizzabili** (compresi quelli per cui non è richiesta la rimozione di errori manifesti), con la conseguenza che il mancato accoglimento della richiesta di rimozione degli errori manifesti (relativi ai rilievi inerenti un solo periodo di imposta) determinerà la mancata adesione al verbale per tutti i periodi di imposta presenti nel verbale e indicati nell'istanza condizionata.

Pertanto, se i rilievi **contenuti nella sua interezza nel PVC si ritengono infondati**, si può optare per il ravvedimento di solo alcuni rilievi ritenuti fondati (con riduzione delle sanzioni ad un quinto del minimo essendosi in presenza del PVC *ex* D.Lgs. 472/97, art. 13, comma 1, lett. *b-quater)* e l'attesa del residuale accertamento sugli altri rilievi, **rispetto ai quali potrà decidersi di ricorrere ovvero di utilizzare altri istituti definitori**. Si ricorda a tal proposito che la citata lettera *b-quater)* prevede sanzioni ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4**, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 2-*bis*, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La norma ricalca, nel contenuto, un **analogo istituto definitorio** disposto dall'abrogato art. 5-*bis* del medesimo

D.Lgs. n. 218 del 1997 (inserito dall'art. 83, comma 18, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, abrogato dall'art. 1, comma 637, lett. *c)*, n. 2), L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015), da cui si differenzia sotto il profilo dell'ambito applicativo, **che ora interessa i PVC di ogni genere**, e non solo quelli che consentono «*l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*».

Inoltre, **nel nuovo istituto è prevista l'adesione *condizionata*** ed **è applicabile ai comparti impositivi delle altre imposte indirette diverse dall'IVA**: ad esempio, imposta di registro o le imposte ipocatastali. (*Cfr.* il richiamo dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 218 del 1997).

Quindi è possibile definire le violazioni in materia di:

- IRPEF e IRES e relative ritenute e addizionali
- Imposte sostitutive
- IVA
- IRAP
- IVIE
- IVAFE
- Imposta di registro
- Imposta ipotecaria/catastale
- Imposte sulle successioni e donazioni
- Imposta sulle assicurazioni
- Crediti di imposta e agevolativi
- Contributi previdenziali determinati in base alle dichiarazione dei redditi.

In conformità, al disposto dell'art. 2, comma 5, del decreto legislativo n. 218 del 1997, sui contributi previdenziali

oggetto di definizione non dovrebbero essere applicate sanzioni ed interessi.

Quanto al perfezionamento dell'adesione, in analogia con la "vecchia" disciplina dell'adesione ai PVC si può affermare che questo si configura, indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute, con la notifica al contribuente dell'atto di definizione. (Vedi, in quanto compatibili, gli orientamenti elaborati dall'Agenzia delle entrate in relazione a quella previgente con la circolare del 17 settembre 2008, n. 55/E – **in *"Finanza & Fisco" n. 33/2008, pag. 2974***).

Si evidenzia che l'introduzione dell'art. 5-*quater* nel D.Lgs. 218/97 concede **solo con un intervallo di 30 giorni per l'adesione al PVC**. Mentre, il nuovo art. 6-*bis* dello Statuto, da una parte generalizza il principio del contraddittorio, dall'altra posticipa la sua instaurazione dal momento della redazione del PVC a quello della comunicazione dello schema di atto impositivo. Ne deriva che il diritto al contraddittorio può risultare indebolito **in contrapposizione al preciso principio di delega** che espressamente dispone l'«*estensione del livello di maggior tutela previsto dall'articolo 12, comma 7, della citata legge n. 212 del 2000*» (*Così*, art. 17, comma 1, lett. *b)*, n. 4, della legge delega); la facoltà di presentare controdeduzioni allo schema di atto *ex* comma 3, art. 6-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212 è sicuramente meno efficace del **contraddittorio anticipato**, previsto dall'abrogato art. 12, comma 7, del medesimo Statuto dei diritti del contribuente.

Ipotesi particolari di definizione

Alcune precisazioni si rendono necessarie con riferimento

alle ipotesi in cui il processo verbale di constatazione riguardi contribuenti che, per espresse disposizioni di legge, non hanno la qualità di soggetti d'imposta per tutti i tributi che possono formare oggetto di definizione.

Come precisa l'Agenzia della entrate nella sezione del proprio sito dedicata all'adesione al processo verbale di constatazione, l'istituto definitorio si perfeziona con la notifica dell'atto di definizione, prescindendo dal pagamento dell'intero o della prima rata entro i termini precedentemente enunciati.

Con riferimento ai soggetti "*trasparenti*" (**società di persone, Srl trasparenti, Trust, *ecc***), l'eventuale definizione dei soci/beneficiari **è successiva alla definizione della società/trust**, non potendo il socio/beneficiario definire la propria posizione sulla base di un verbale non definito dalla società partecipata o dal trust.

In presenza di un maggior reddito constatato nel processo verbale consegnato alla società partecipata/trust, a seguito di richiesta di adesione e conseguente notifica dell'atto di definizione alla stessa, **l'ufficio provvederà ad inviare ai soci/beneficiari una richiesta di adesione in merito al reddito ad essi attribuibile**.

I soci/beneficiari possono definire la propria posizione previo invio della comunicazione di adesione **entro i 30 giorni successivi alla notifica dell'atto di definizione** (con versamento da effettuare entro ulteriori **20 giorni**, in unica soluzione o a rate) o rinunciarvi attendendo l'accertamento parziale dell'ufficio per la quota di reddito ed essi imputabile.

Per quanto concerne i soggetti in regime di consolidato, la comunicazione può essere presentata sia dalla consolidata sia dalla consolidante; ai sensi dell'articolo 121, comma 1,

lettera *c)*, del TUIR, è onere della consolidata nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di constatazione contenente rilievi accertabili con l'atto unico, portare a conoscenza della consolidante l'avvenuta consegna dello stesso.

La comunicazione va presentata oltre che all'organo verificatore, all'ufficio dell'Agenzia competente nei confronti della consolidata. Il modello deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società che lo presenta (consolidata o consolidante).

L'Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale sia alla consolidata che alla consolidante; la consolidata o la consolidante procederanno al pagamento nei modi e nei termini sopra indicati.

Gli uffici forniscono l'assistenza richiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della definizione agevolata.

Istanza di scomputo delle perdite

Qualora i contribuenti intendano avvalersi della facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite, trasmettono in via telematica il **Modello IPEC** e/o **Modello IPEA**, contestualmente alla presentazione della comunicazione di adesione al verbale.

***Link* al modello di "*Comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione*" – Articolo 5-*quater* del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218**

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2024

In questo numero:

Lo Speciale Decreto Legislativo “Accertamento tributario e Concordato preventivo biennale – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13

Articolo per articolo, l’analisi normativa di tutte delle disposizioni che modificano la disciplina dell’accertamento tributario e introducono il nuovo concordato preventivo biennale

Il testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, recante: «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale» – Artt. 1, 5, 6, 7, 8, 11 e 12